

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
SUL TURISMO
(Acronimo: CIRT)
TRA**

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dalla Magnifica Retttrice prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 15 e 25 ottobre 2024;

L'Università di Pisa rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Riccardo Zucchi, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 15 e 28 novembre 2024;

L'Università degli Studi di Genova rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Federico Delfino, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 28 e 29 ottobre 2024;

L'Università degli Studi di Siena rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Roberto Di Pietra, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 10 e 20 dicembre 2024;

Premesso che

- il settore del turismo è una delle principali attività economiche dell'Unione europea (corrisponde a circa il 10 % del PIL) e ha un'incidenza significativa sulla crescita economica, sullo sviluppo territoriale e sociale, sull'occupazione e sull'ambiente. Il turismo rappresenta uno dei principali focus dei programmi di ricerca nazionale, europea e internazionale e, al tempo stesso, è strettamente correlato alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei territori;
- è interesse delle Parti collaborare per promuovere e coordinare lo sviluppo di progetti interdisciplinari di ricerca scientifica e di nuovi modelli di business sostenibili per i territori, nonché promuovere e sviluppare ulteriori collaborazioni con altri atenei, con le aziende, la pubblica amministrazione e, in generale, con tutti gli attori che ruotano attorno al complesso settore del turismo;
- che le Parti, per il tramite dei rispettivi Dipartimenti, hanno comprovata competenza ed esperienza sulla gestione e valutazione qualitativa e quantitativa delle attività turistiche e del loro impatto sull'economia e sul territorio, sviluppando da anni attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico e terza missione i cui risultati hanno pieno riconoscimento in ambito italiano e internazionale;

- che i gruppi di ricerca che le Parti mettono a disposizione del Centro hanno competenze complementari che possono trovare ulteriori opportunità di sviluppo attraverso una loro stretta collaborazione, mettendo inoltre a disposizione del Centro le collaborazioni multidisciplinari già attive e contribuendo così al loro sviluppo ed ampliamento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Costituzione del Centro

1. È rinnovata la convenzione istitutiva del “Centro Interuniversitario di Ricerca sul Turismo” (CIRT), ai sensi dell’art. 91 del DPR 382/80 e dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, tra le Università di: Firenze, Genova, Pisa, Siena; il CIRT è stato istituito con convenzione stipulata il 15 dicembre 2010 fra gli Atenei di Firenze e Pisa; con atto aggiuntivo del 17 maggio 2018 è entrata a far parte del CIRT l’Università di Siena.
2. Il Centro è un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha personalità giuridica e il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.
3. Al Centro partecipano:
 - I. L’Università degli Studi di Firenze
 - a. Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa - DISEI
 - b. Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” – DISIA
 - c. Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG
 - d. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – DAGRI
 - II. L’Università di Pisa
 - a. Dipartimento di Scienze Politiche
 - III. L’Università degli Studi di Genova
 - a. Dipartimento di Economia - DIEC
 - IV. L’Università degli Studi di Siena
 - a. Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche - DIISM
 - b. Dipartimento di Economia Politica e Statistica - DEPS
 - c. Dipartimento di Giurisprudenza - DGIUR
 - d. Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali -DISPI
 - e. Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne - DFCLAM
 - f. Dipartimento di Scienze Fisiche e dell’Ambiente - DSFTA

Articolo 2 Finalità del Centro

1. Il Centro si propone di:
 - a) Promuovere, coordinare e sviluppare ricerche interdisciplinari su temi legati all’economia, alla gestione ed alla valutazione quantitativa e qualitativa delle attività turistiche e del loro impatto sull’economia e sul territorio, in campo nazionale ed internazionale;

- b) Disseminare i risultati delle attività di ricerca di cui al punto precedente tramite articoli scientifici, monografie, saggi, rapporti e contenuti multimediali, collaborando con riviste ed editori specializzati del settore ed eventualmente istituendo una propria collana editoriale;
- c) Promuovere e sviluppare collaborazioni con altri atenei, istituzioni ed enti territoriali, musei, scuole, centri ed associazioni, nazionali ed internazionali, che perseguano analoghe finalità;
- d) Promuovere e favorire contatti e collaborazioni con aziende, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore turistico, su problematiche interdisciplinari di competenza del Centro;
- e) Partecipare a progetti, azioni ed altre attività finanziate dall'Unione Europea o da altre organizzazioni nazionali e sovranazionali;
- f) Sviluppare ed erogare progetti ed iniziative di formazione accademica presso i corsi di Laurea, di Dottorato e nei Master offerti dalle Università aderenti al Centro;
- g) Organizzare eventi, convegni, workshop e webinar sui temi di interesse a carattere divulgativo e scientifico, al fine di favorire l'incontro tra la ricerca ed il mondo delle imprese;
- h) Favorire l'apertura di posizioni di internship per tirocinanti, studenti, neolaureati, dottorandi e collaboratori di ricerca presso centri di ricerca degli Atenei coinvolti, gli enti, le istituzioni e le imprese che collaborano con il Centro in qualità di partner esterni;
- i) Partecipare, fornendo docenza qualificata, a progetti di formazione aziendale commissionati da imprese e partner esterni;
- j) Favorire il contatto e gli scambi con istituzioni pubbliche locali (ad es. Direzioni delle Regioni Produttive) e nazionali (Commissioni Ministeriali quali MISE e MUR) per la predisposizione di strumenti normativi e di politica economica sulle tematiche del dominio di interesse, anche attraverso forme di consulenza scientifica.

2. Le finalità del Centro sono complementari ed escludono sovrapposizione o concorrenza con quelle dei Dipartimenti.

Articolo 3 **Sede amministrativa**

1. La sede amministrativa del Centro è istituita presso l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa. Il Dipartimento sede amministrativa avrà la responsabilità della gestione amministrativa-contabile del Centro e svolgerà le attività usufruendo di proprie risorse umane e strumentali.

2. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

3. La sede amministrativa può essere modificata previo accordo formale tra tutte le Università aderenti, alla scadenza della presente convenzione istitutiva o, comunque in qualsiasi momento, nel caso in cui vi sia l'impossibilità del Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro.

4. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le sedi delle Università che aderiscono alla presente convenzione istitutiva (da qui denominate Università).

Articolo 4 Promotori e Aderenti

1. Sono promotori del Centro, e suoi iniziali aderenti, i ricercatori e professori delle Università convenzionate come da elenco in calce.
2. Possono aderire al Centro ricercatori e professori delle Università convenzionate o aderenti che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata all'approvazione del Comitato di Gestione del Centro.
3. Possono altresì collaborare con il Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti alle Università convenzionate o aderenti, che presentino motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Scientifico, oltre all'approvazione del Comitato di Gestione.

Articolo 5 Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato di Gestione;
 - c) il Consiglio Scientifico.
2. Le cariche sono pro-tempore e a titolo gratuito.

Articolo 6 Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori che ne fanno parte. È nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica quattro anni, fino alla scadenza del Centro, e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
2. Sono elettorato attivo tutti i professori e ricercatori membri del Comitato di Gestione. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il Direttore:
 - a. promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
 - b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c. predispose la relazione programmatica annuale dell'attività del Centro e la sua traduzione in piano finanziario che presenta al Comitato di Gestione per la sua approvazione;

- d. predispone la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro nonché il rendiconto consuntivo, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza, sede del Centro, e al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza;
- e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti e dei ricercatori aderenti al Centro;
- f. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento sede del Centro;
- h. Il Direttore nomina un vicedirettore e/o un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7

Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da non più di due membri per ogni Dipartimento, fino ad un massimo di cinque membri per Ateneo; ogni membro è nominato dal rispettivo Rettore/Rettrice e comunque garantendo una equa rappresentanza di tutti gli Atenei.
2. Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni, fino alla scadenza del Centro, e i suoi membri possono essere rinnovati due volte consecutivamente.
3. Il Comitato di Gestione:
 - a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
 - b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;
 - c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore unitamente al piano finanziario;
 - d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
 - e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;
 - f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;
 - g. propone alle Università convenzionate o aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altre Università;
 - h. riceve e prende atto delle eventuali comunicazioni di recesso dal Centro da parte delle Università che deliberano in tal senso;
 - i. propone agli organi di governo dell'Università sede amministrativa il rinnovo e la disattivazione del Centro.
4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno quattro volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata con

anticipo di sette giorni con mezzi di comunicazione comprovanti il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri (non sono considerati gli assenti giustificati) e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o di chi presiede l'adunanza.

5. Il Comitato di Gestione è convocato per l'approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo da trasmettere alla struttura amministrativa di afferenza.

Articolo 8 Consiglio Scientifico

1. Il Centro istituisce un Consiglio Scientifico, composto da studiosi italiani e stranieri di chiara fama anche non appartenenti alle Università convenzionate, su indicazione del Comitato di Gestione che lo approva con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Direttore o di chi presiede l'adunanza prevale.
2. Il Direttore presiede e provvede a convocare almeno 1 volta l'anno il Consiglio Scientifico con l'obiettivo di identificare trend ed argomenti di ricerca di maggiore interesse e novità.

Articolo 9 Collaborazione con altri Organismi

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro.
2. Il Centro può, inoltre, collaborare a dare evidenza a manifestazioni di interesse da parte di organismi pubblici e privati e di professionisti ed esperti non accademici, operanti nei settori delle attività del Centro, interessati a conoscere e supportare le attività del centro.

Articolo 10 Finanziamenti e gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti e/o altri Centri a cui afferiscono i membri del Centro, in particolare in merito all'acquisizione e gestione dei fondi per progetti di ricerca.
2. Il funzionamento del Centro è assicurato da risorse finanziarie proprie o eventualmente messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti. Nessun onere graverà sugli Atenei aderenti.
3. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da:
 - a) istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi, da contributi versati per partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento promosse dal Centro, da attività editoriali;
 - b) eventuali contributi nella misura stabilita dai Dipartimenti e/o altre strutture delle Università convenzionate; ogni contributo finanziario per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca

sarà oggetto di delibera e approvazione dai competenti organi delle corrispondenti istituzioni;

c) partecipazione a bandi nazionali e internazionali relativi a progetti finanziati

d) eventuali donazioni o liberalità.

4. I fondi come sopra assegnati al Centro affluiscono all'Università ove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.

5. Al Dipartimento della sede amministrativa del Centro a cui afferisce il Centro stesso compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa.

6. Il Dipartimento di afferenza del Centro inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro.

7. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

8. I risultati scientifici derivanti dalle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.

9. Le risorse economiche derivanti da finanziamenti o contributi per le attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuite ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti, tenendo conto delle regole previste dai bandi relativi ai progetti competitivi cui il Centro intende partecipare per il tramite del dipartimento sede amministrativa del Centro.

Articolo 11

Beni inventariabili

1. I beni e le attrezzature acquistate con i fondi del Centro sono inventariate presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro. Esse possono essere concesse in uso per ragioni di carattere scientifico alle altre Università aderenti. In caso di scioglimento del Centro, il Comitato di Gestione delibererà l'assegnazione dei beni e attrezzature esistenti ai partecipanti.

2. Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

3. Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università convenzionate.

Articolo 12

Durata e recesso

1. La presente convenzione ha la durata di anni 4 dalla sottoscrizione ed è rinnovabile con apposito atto scritto, previa valutazione da parte degli Organi accademici degli Atenei

partecipanti dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo decorso.

2. È ammesso il recesso di ciascuna Università convenzionata da comunicare al Direttore del Centro con preavviso di almeno sei mesi prima della efficacia del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

3. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato di Gestione.

Articolo 13 **Adesioni ulteriori**

1. Possono aderire successivamente al Centro altre Università che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione e formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione istitutiva, che potranno modificare i meccanismi di governo del Centro e che quindi saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte degli organi competenti degli Atenei aderenti e degli Atenei entranti.

Articolo 14 **Valutazione**

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni a valutazione da parte degli Organi di governo delle Università convenzionate, sulla base delle relazioni annuali anche mediante l'ausilio di esperti sui temi oggetto dell'attività del Centro.

Articolo 15 **Disattivazione**

1. Il Centro può essere disattivato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, dell'Ateneo sede amministrativa del Centro su proposta assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Comitato di Gestione del Centro, sentite le altre Università aderenti al Centro.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, sentito il proprio Senato Accademico può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 14, ritenga che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

3. Alla disattivazione del Centro si provvede con decreto del Rettore dove ha sede il Centro.

Articolo 16 **Riservatezza**

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dagli aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

Articolo 17 **Trattamento dati personali**

1. Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD" e del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati

personali”, le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula della presente convenzione e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Per l’Università di Pisa l’informativa ex art. 13 GDPR è consultabile al seguente link: https://start.unipi.it/dataprotection/dataprotection_informative/

Per l’Università degli Studi di Firenze l’informativa ex art. 13 GDPR è consultabile al seguente link: <https://www.unifi.it/it/ateneo/qualita-e-trasparenza/protezione-dati>

Per l’Università degli Studi di Siena: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

Per l’Università degli Studi di Genova: <https://unige.it/privacy>

3. Qualora dall’espletamento delle attività del Centro derivi un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano, fin da ora, a disciplinare con singoli accordi attuativi gli adempimenti e i rispettivi ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dati.

Articolo 18

Tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Le Università convenzionate al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore o il Direttore Generale di ciascuna Università convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

3. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione.

Articolo 19

Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio.

3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

5. Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università aderente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

6. Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università aderenti e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Università, su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto alle altre Università convenzionate e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

Articolo 20

Diritto di proprietà intellettuale

1. Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza ai professori e ricercatori, membri del Centro, coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, e alle corrispondenti Istituzioni nel caso di apporti derivanti da Personale afferente alle Università aderenti.

2. In base a pattuizioni specifiche, in accordo ai regolamenti di ogni Università convenzionata e fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori, il Comitato di Gestione potrà farsi promotore del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi.

3. In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

4. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Articolo 21

Comunicazione

1. Con esclusivo riferimento alle finalità istituzionali e scientifiche del Centro, così come stabilite dalla presente convenzione costitutiva, al Centro è attribuito il diritto di impiego dei Loghi delle Università convenzionate nelle proprie attività di comunicazione, nel rispetto della normativa interna dei rispettivi Atenei aderenti.

2. È responsabilità del Direttore verificare che l'uso dei citati Loghi avvenga del rispetto dei regolamenti delle Università convenzionate per quanto attiene a colori, formati, elementi di struttura, e nel rispetto delle regole stabilite per la comunicazione sui canali social.

Articolo 22 Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questa, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 23 Registrazione e bollo

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e firmato digitalmente ex articolo 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterà l'originale.

La data di stipula del presente atto coincide con la data della sottoscrizione del Rettore/Rettrice dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. Gli estremi dell'atto saranno comunicati a tutti i sottoscrittori.

Firme

Per l'Università degli Studi di Firenze,
la Magnifica Rettrice prof.ssa Alessandra Petrucci;

Per l'Università di Pisa
il Magnifico Rettore prof. Riccardo Zucchi;

Per l'Università degli Studi di Genova
il Magnifico Rettore prof. Federico Delfino;

Per l'Università degli Studi di Siena
il Magnifico Rettore prof. Roberto Di Pietra

Ricercatori e professori delle Università convenzionate, promotori del Centro e suoi iniziali aderenti.

Per l'Università degli Studi di Firenze,

1. Elena Gori - Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa
2. Giovanni Liberatore – Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa
3. Lorenzo Gai – Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa
4. Silvia Fissi – Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa
5. Lucia Varra – Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa
6. Laura Grassini – Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti”
7. Erik Longo – Dipartimento di Scienze Giuridiche
8. Giuseppe Mobilio – Dipartimento di Scienze Giuridiche
9. Silvia Scaramuzzi – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali

per l'Università degli Studi di Genova

1. Clara Benevolo - Dipartimento di Economia
2. Riccardo Spinelli – Dipartimento di Economia

per l'Università di Pisa

1. Enrica Lemmi – Dipartimento di Scienze Politiche

per L'Università degli Studi di Siena

- a. Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche (Chiara Mocenni)
- b. Dipartimento di Economia Politica e Statistica (Prof. Salvatore Bimonte)
- c. Dipartimento di Giurisprudenza (Prof. Arianna Alpini)
- d. Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (Prof.ssa Cinzia Buccianti)
- e. Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne (Prof.sse Silvia Calamai e Simona Micali)
- f. Dipartimento di Scienze Fisiche e dell'Ambiente (Prof. Enrico Tavarnelli)